Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 86 del 12 aprile 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 aprile 2001 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

N. 81/L

LEGGE 16 marzo 2001, n. **111.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

LEGGE 16 marzo 2001, n. **112.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **111.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con Protocollo, fatto a Mosca il 16 marzo 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa successivamente denominate le "Parti Contraenti", attenendosi all'aspirazione di adempiere alle disposizioni dell'Atto finale della riunione sulla sicurezza e cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 10 agosto 1975;

desiderando sviluppare su base di reciprocità il trasporto automobilistico di viaggiatori e merci tra entrambi i Paesi e in transito nei loro territori hanno concordato quanto segue:

Art. 1

In conformità al presente Accordo vengono effettuati trasporti automobilistici di viaggiatori e merci tra i due Paesi e in transito nei loro territori con autoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa.

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

Art. 2

1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus vengono effettuati previo accordo tra le autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le proposte circa l'organizzazione di tali trasporti vengono trasmesse anticipatamente dalle autorità competenti delle Parti Contraenti. Tali proposte devono contenere le indicazioni riguardanti il nominativo del trasportatore (impresa), l'itinerario da seguire, l'orario, le tariffe, i luoghi delle fermate in cui il trasportatore depositerà e prenderà i viaggiatori nonché il periodo previsto e la frequenza di effettuazione dei trasporti.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno le autorizzazioni (in scritto) per quel tratto di percorso che passa sui loro territori.

Art.3

1. Per effettuare trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra entrambi i Paesi o in transito sui loro territori, salvo i trasporti previsti nell'art.4 del presente Accordo, si richiedono le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno l'autorizzazione per quel tratto di percorso che passa sui loro territori.

3. Per ogni trasporto occasionale di viaggiatori con autobus deve essere rilasciata una singola autorizzazione che dà il diritto all'effettuazione di un servizio occasionale di andata e ritorno salvo quanto indicato nella stessa autorizzazione.

4. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, concordato in comune, per i trasporti occasionali di viaggiatori. Tali moduli devono essere timbrati e firmati da parte dell'Autorità competente che rilascia le autorizzazioni.

5. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti concordano tra di loro la procedura per lo scambio dei moduli di autorizzazione.

Art.4

1.Le autorizzazioni non occorrono per effettuare i trasporti occasionali di viaggiatori con autobus nei casi in cui un gruppo di viaggiatori, nella stessa composizione, viene trasportato con lo stesso autobus durante tutto il viaggio:

a)se tale viaggio inizia e termina nel territorio della Parte Contraente di immatricolazione dell'autobus;

b) se il viaggio inizia nel territorio di una Parte Contraente di immatricolazione e termina nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizione del ritorno a vuoto;

2. L'autorizzazione non è necessaria in caso di sostituzione di un autobus in avaria con un altro autobus.

3. Il conducente dell'autobus deve avere a bordo l'elenco nominativo dei viaggiatori.

TRASPORTO DI MERCI

Art. 5

1. I Trasporti di merci tra due paesi a destinazione o in transito, esclusi quelli previsti all'art.6 del presente Accordo, vengono effettuati con autocarri con o senza rimorchi o autotreni o autoarticolati sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Per ogni trasporto di merci deve essere rilasciata una singola autorizzazione che dà il diritto di effettuare un viaggio di andata e ritorno salvo diversa indicazione contenuta nell'autorizzazione medesima.

3. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente concordato annuale di moduli di autorizzazione per il trasporto delle merci. Tali moduli devono essere timbrati e firmati da parte dell'Autorità competente che rilascia le autorizzazioni.

4. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti concordano tra di loro la procedura per lo scambio dei moduli di autorizzazione.

Art.6

1. Le autorizzazioni di cui all'art.5 del presente Accordo non vengono richieste per l'effettuazione dei trasporti di:

a) campioni, attrezzature, materiali destinati alle fiere ed esposizioni;
b) mezzi di trasporto, animali nonché diverse attrezzature ed articoli destinati alle iniziative sportive;
c) materiale scenografico, oggetti e costumi teatrali, strumenti musicali, attrezzature e articoli per riprese cinematografiche, per radio e tele-trasmissioni;
d) salme e ceneri dei defunti;
e) posta;
f) autoveicoli guasti;
g) beni mobili per il trasloco;

Non occorre un'autorizzazione neanche per il passaggio dei carri attrezzi.

2.Le eccezioni previste dal punto 1. lettere a), b), e c) del presente articolo sono valide solo nel caso in cui le merci debbano ritornare nel paese di immatricolazione del veicolo oppure se le merci verranno trasportate in un Paese terzo.

Art.7

1. Quando le dimensioni, o il peso dell'autoveicolo che viaggia con le merci o a vuoto, superano i limiti stabiliti dalla normativa vigente sul territorio dell'altra Parte Contraente, nonché in caso di trasporto di merci pericolose, il trasportatore deve avere ottenuto ed essere in possesso durante il trasporto di un'apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

2. Se l'autorizzazione indicata nel punto 1 del presente articolo prevede un itinerario per l'autoveicolo, il trasporto deve effettuarsi su tale itinerario.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art.8

1. I trasporti previsti dal presente Accordo possono essere effettuati solo dai trasportatori i quali, secondo la legislazione interna del proprio Paese, sono ammessi all'effettuazione dei trasporti internazionali.

2. Gli autoveicoli che effettuano i trasporti internazionali devono essere muniti della targa di immatricolazione e di un segno distintivo del proprio paese.

Art.9

1. Al trasportatore non è consentito di effettuare i servizi di trasporto di viaggiatori e merci tra due località site nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Il trasportatore può effettuare i trasporti dal territorio dell'altro Paese al territorio di un Paese terzo nonché dal territorio del Paese terzo al territorio dell'altro Paese, se ad esso è stata rilasciata, per questo, un'apposita autorizzazione dalle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente.

Art.10

I trasporti di merci previsti dal presente Accordo devono essere effettuati secondo fatture conformi al modello internazionale comunemente riconosciuto.

Art.11

1. Il conducente dell'autobus o dell'autocarro deve essere in possesso della patente nazionale o internazionale conforme alla categoria di autoveicolo da esso guidato, nonché dei documenti di immatricolazione nazionali di tale autoveicolo.

2. La patente nazionale o internazionale deve corrispondere al modello definito dalla Convenzione Internazionale sul traffico automobilistico.

3. L'autorizzazione e l'altra documentazione necessaria in conformità alle disposizioni del presente Accordo devono trovarsi a bordo dell'autoveicolo a cui si riferiscono, e devono essere esibiti su richiesta delle autorità di controllo competenti.

Art.12

Le questioni pratiche concernenti l'effettuazione dei trasporti di viaggiatori e di merci previsti dal presente Accordo, possono essere regolate direttamente tra le organizzazioni e le imprese delle Parti Contraenti.

Art.13

I pagamenti da fare nell'ambito del presente Accordo saranno effettuati in conformità agli accordi tra le Parti Contraenti sui pagamenti vigenti il giorno stesso del pagamento.

Art. 14

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
2. Nel corso delle riunioni convocate con la procedura prevista al successivo art. 20, gli organi competenti delle Parti potranno proporre, a condizioni di reciprocità, facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art.15

1. Nell'effettuazione dei trasporti sulla base del presente Accordo vengono esentati, su base reciproca, dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni i seguenti

prodotti importati nel territorio dell'altra Parte Contraente:

a) combustibili e carburanti che si trovano nei recipienti previsti per ogni tipo di autoveicolo e sono connessi tecnicamente e costruttivamente al sistema di alimentazione del motore;

b) lubrificanti nella quantità necessaria per l'uso durante il viaggio,

c) pezzi di ricambio e arnesi destinati alla riparazione di un autoveicolo che effettua il trasporto internazionale.

2. I pezzi di ricambio non utilizzati sono soggetti alla riesportazione, invece quelli sostituiti devono essere distrutti, oppure ceduti secondo le modalità stabilite nel territorio della rispettiva Parte Contraente.

Art. 16

I trasporti di viaggiatori e di merci sulla base del presente Accordo vengono effettuati con l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. Il trasportatore è obbligato ad assicurare anticipatamente ogni autoveicolo che effettua tali trasporti.

Art.17

Circa il controllo di frontiera, doganale e sanitario saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono entrambe le Parti Contraenti, mentre per la risoluzione delle questioni non regolate da tali Accordi sarà applicata la legislazione interna della Repubblica Italiana e della Federazione Russa:

Art.18

I trasportatori delle Parti Contraenti sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale e le altre leggi del paese sul territorio del quale si trova l'autoveicolo.

Art.19

Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo le Autorità competenti del paese dove è immatricolato l'autoveicolo sono tenute su richiesta delle Autorità competenti dell'altro paese nel quale ha avuto luogo l'infrazione ad applicare una delle seguenti sanzioni:

a)avvertimento al trasportatore che ha commesso l'infrazione;

b)diffida con avvertimento che nel caso di recidiva si farà luogo ad una delle sanzioni previste dal punto c) del presente articolo;

c)sospensione a titolo temporaneo o revoca dell'autorizzazione rilasciata sulla base del presente Accordo.

Le autorità competenti dell'altra Parte Contraente devono essere informate sulle sanzioni applicate.

Art.20

Allo scopo di garantire l'applicazione del presente Accordo le autorità competenti delle Parti Contraenti stabiliranno i contatti diretti, convocheranno su proposta di una delle Parti Contraenti apposite riunioni per risolvere i problemi dovuti al sistema delle autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori e merci, nonché per scambiarsi esperienze e informazioni sull'uso delle autorizzazioni rilasciate.

Art.21

Le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo, nè dagli Accordi internazionali ai quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti, saranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

Art.22

Le Parti Contraenti risolveranno tutte le controversie che potrebbero insorgere a seguito dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Accordo per via di negoziazioni e consultazioni.

Art.23

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti che derivano dagli altri Accordi internazionali stipulati.

Art.24

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

2. Il presente Accordo sarà valido per un periodo di tempo indeterminato e potrà essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Mosca il 16.3.1999 in due copie originali ciascuna in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA FEDERAZIONE RUSSA

PROTOCOLLO

Sull'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa sui Trasporti Internazionali di viaggiatori e merci su strada

Riguardo all'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sui Trasporti Internazionali di viaggiatori e merci su strada firmato è stato concordato quanto segue:

1. Agli effetti di detto Accordo come autorità competente si intende:

da parte italiana: Dipartimento dei Trasporti Terrestri; per quanto riguarda l'articolo 7 relativamente ai trasporti eccezionali per peso e dimensione il Ministero dei Lavori Pubblici;

da parte russa: Ministero dei Trasporti della Federazione Russa; per quanto riguarda l'articolo 7 relativamente ai trasporti eccezionali per peso e dimensione il Ministero dei Trasporti della Federazione Russa, il Servizio Federale Stradale della Federazione Russa e il Ministero dell'Interno della Federazione Russa;

2. Agli effetti di detto Accordo si considera:

2.1. sotto il termine di "autoveicolo":

nell'effettuazione del trasporto di merci autocarro, autocarro con rimorchio, autotreno o autoarticolato; nell'effettuazione del trasporto di viaggiatori - autobus, ossia un autoveicolo destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di nove posti compreso quello del conducente, nonché un rimorchio per il trasporto di bagagli;

2.2. sotto il termine di "trasporti regolari" - trasporti effettuati con autoveicolo delle Parti Contraenti in orari e con itinerari previamente concordati con l'indicazione dei luoghi di partenza, delle fermate e della destinazione;

2.3. sotto il termine di "trasporti occasionali" tutti gli altri trasporti

3. Ogni autorizzazione prevista dagli art. 3 e 5 dell'Accordo è valida senza eccezione per un trasporto bilaterale o di transito di andata e ritorno.

Le autorizzazioni previste dall'art.5 dell'Accordo non dispensano i trasportatori e i titolari delle merci dall'obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni doganali, secondo la legislazione interna di ciascun Paese.

4. Agli effetti del punto 2 dell'art. 8 dell'Accordo, è possibile che un trattore italiano agganci un rimorchio o semirimorchio russo oppure che un trattore russo agganci un rimorchio o semirimorchio italiano a condizione che si tratti di traffico bilaterale italo/russo e che sul veicolo trattore vi sia un'autorizzazione del contingente relativo allo Stato di immatricolazione del veicolo trattore.

5. La disposizione del punto 1 a) dell'art. 15 dell'Accordo si applica solo ai combustibili e carburanti che si trovano nei recipienti installati sugli autocarri e autoarticolati dal produttore nonché ai combustibili e carburanti che si trovano nei recipienti installati sui rimorchi e semirimorchi e destinati per la funzione degli impianti di frigo dei refrigeratori previsti dal produttore.

6. Nell'art. 17 dell'Accordo sotto il termine di "controllo sanitario" s'intende il controllo sanitario veterinario fitosanitario.

Il presente Protocollo che fa parte integrante dell'Accordo è fatto a Mosca il 16.3.1999 in due copie originali entrambi in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
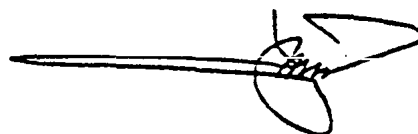
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4502):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 29 febbraio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 maggio 2000.

Relazione scritta presentata il 2 giugno 2000 (atto n. 4502/*A* - relatore sen. Vertone Grimaldi).

Esaminato in aula ed approvato il 6 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7081):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 7 e 14 febbraio 2001.

Relazione scritta presentata il 14 febbraio 2001 (atto n. 7081/*A* - relatore on. Rivolta).

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 1° marzo 2001.

01G0159

LEGGE 16 marzo 2001, n. **112.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Zimbabwe and the Government of the Italian Republic (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment, based on international Agreements, will contribute to stimulating business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.
   Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

a) movable and immovable property and any ownership right *in rem*, including real guarantee rights on property of a Third Party, to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.

f) any increases in value of the original investment.

Any modification in the form of the investment does not imply a change in the nature thereof.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particular profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produces or products live-stock.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones" The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.
7. "Investment agreement" means an agreement between a Party (or its agencies) and an investor of the other Party concerning an investment.
8. "Non-discriminatory treatment" means treatment that is as favourable as the most favoured national treatment or at least the most-favoured-nation treatment.
9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party.
10. The term "laws" includes legislation as well as administrative rules and regulations which are officially published and issued to the general public.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for nationals or companies of the other Contracting Party to invest capital in its territory, and, subject to its right to exercise powers conferred by its laws, shall admit such capital.
2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one provided for in paragraph 1 of Article 3.
3. Investments of nationals or companies of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of nationals or companies of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of nationals or companies of the other Contracting Party.
4. Each Contracting Party shall create and maintain, in its territory a legal framework which guarantees to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

Article 3 - The Most Favoured Nation Treatment

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. If the legal framework of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a provision, whether general or specific, entitling investments by nationals or companies of the other Contracting Party to a treatment more favourable than that provided for by this Agreement, such provision shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement.

3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

Article 4 - Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable then investors of Third States.

Article 5 - Nationalisation and Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation and/or regulations and orders handed down by courts or tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure or de facto,* directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of real market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalisation, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters, and exchange rates, taken into account in the documents for the constitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalisation or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of paragraph 3 of this Article, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be, in the currency of the Contracting Party in whose territory the investment is located, calculated at the market value on the basis of the amount of the initial investment, following International Accounting Standards.

5. Compensation will be considered as effective if it will have been paid in the same currency in which the investment was made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within one month.

7. Compensation shall include interests calculated at commercial lending rates from the date of nationalisation or expropriation to the date of payments.

8. A national or company of either Contracting Party that claims that all or part of his/its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party to determine whether any such expropriation has occurred and, if so, whether such expropriation, and any compensation thereof, is legitimate, and to decide all other matters relating thereto.

9. In the absence of an agreement between the investor and the concerned Contracting Party, the amount of compensation will be established according to the procedures for disputes resolution provided for in Article 9 of this Agreement. Compensation payable in terms of this Article shall be freely transferable.

10. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

11. If, after the dispossession, the investment concerned has not been utilised, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the investment at the market price.

Article 6 - Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Subject to its laws each of the Contracting Parties shall guarantee that the investors of the other Contracting Party may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

   a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

   b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;

   c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;

   d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of the related interests;

   e) remuneration and allowances paid to nationals of one of the Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by the national laws and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article, the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

Article 7 - Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of

the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting-Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8 - Transfer Procedures

1. The transfers provided for in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date of transfers as per international banking standards with the exception of the provisions under paragraph 3 of article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph 1 of this Article are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

Article 9 - Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1 Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case an Investor and one entity of one of the Contracting Parties have concluded an investment agreement, the procedure provided for in such an investment agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

   a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

   b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL); and the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said arbitration.

c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both the Contracting Parties have acceded to it.

4. Once arbitration or judicial procedures have commenced, both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels until such procedures have been concluded and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

Article 10 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months of the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted on an ad hoc basis in the following manner: each Contracting Party shall within two months from the date on which the request for arbitration is received, appoint its member of the Tribunal. The two members shall nominate the President of the Tribunal who shall be a citizen of a third state. The President shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is

a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be final and binding on the Contracting Parties. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their representative at the hearings. The President's costs and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties.

6. The Arbitration Tribunal shall reach its decisions on the basis of this Agreement, any treaty in force between the Contracting Parties and the general international law, and shall take into account, as may be appropriate, the domestic law of the Contracting Party in which the investment in question is situated.

The Arbitration Tribunal shall adopt its own procedures.

Article 11 - Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to the their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws, regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with this Article, and the investors suffer a damage as a consequence thereof, the investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.

4. Notwithstanding any amendments to or enactment of new domestic laws, regulations, and policies governing investment in the territory of a Contracting Party, the same treatment which applied to an investment made prior to the changes shall continue to apply subject to submission of a written request to a Contracting Party by an investor.

Article 13 - Entry into Force

Each Contracting Party shall notify the other in writing through diplomatic channels when their respective constitutional requirements for entry into force have been completed. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the later of these notifications.
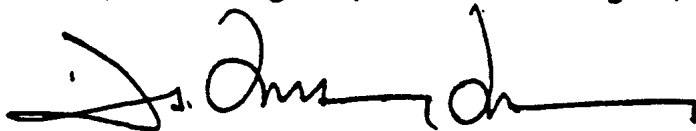
Article 14 - Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain in force for an initial period of 10 years from the date of entry into force. Thereafter, it shall be automatically renewed for an indefinite period, unless either Contracting Party notifies the other twelve months before its expiry of its intention to terminate this Agreement.

2. In case of investments made in terms of this Agreement prior to its expiry, the provisions of Article 1 to 12 shall remain in force for a further period of five years thereafter.
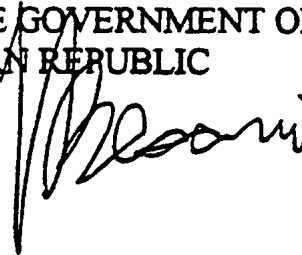
In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Harare, this............ day of April, one thousand nine hundred and nine, in two originals, in Italian and English, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Zimbabwe and the Government of the Italian Republic on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed on the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments", provided they are made in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment is made, apply as well to the following associated activities:

the organisation, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making and performance of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.
"Associated activities" also include, inter alia:

I) the granting of franchises or rights under licenses;

II) the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Contracting Parties;

III) access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;

IV) access to funds held in financial institutions;

V) the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;

VI) the dissemination of commercial information;

VII) the conduct of market studies;

VIII) the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors and their participation in trade fairs and other promotional events;

IX) the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with natural and legal persons of the host Contracting Party;

X) payment for goods and services in local currency;

XI) leasing services.

2. **With reference to Article 2**

a) A Contracting Party (or its agencies or instrumentalities) may stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investment of national interest in the territory of the Contracting Parties, an investment agreement, which will govern the specific legal relationship related to said investment.

b) Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

c) Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and investment agreements.

d) The nationals of either Contracting Party authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carrying out of their professional activities in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

e) According to its laws and regulations, each Contracting Party shall govern as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

f) Legal persons constituted under the applicable laws or regulations of one Contracting Party, which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party, shall be permitted to engage top

managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the legislation of the host Contracting Party.

3. With reference to Article 3

All the activities relating to the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than the one accorded to similar activities and initiatives taken by investors of the host Contracting Party or investors of Third States.

4. With reference to Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. With reference to Article 9

Under Article 9 (3) (b), arbitration shall be conducted in accordance with the arbitration standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as well as pursuant to the following provisions:

a) The Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties.

The appointment of arbitrators, when necessary pursuant to the UNCITRAL Rules, will be made by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm, unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.
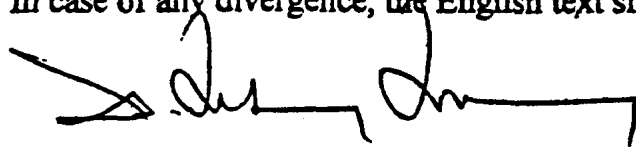
b) When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall in any case apply also the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties.

The recognition and implementation of the arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislations, in compliance with the relevant international Conventions they are parties to.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.
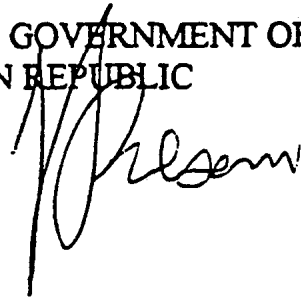
DONE AT Harare, this...16th... day of April, one thousand nine hundred and nine, in two originals, one in Italian and one in English, both texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ZIMBABWE

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica dello Zimbabwe ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

e

riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico, relativi ad un investimento, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alle sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli o prodotti di allevamento.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, diritti di sovranità o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole quanto il migliore dei trattamenti nazionali o almeno quanto il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

10. Il termine "normativa" comprende la legislazione nonché le disposizioni ed i regolamenti amministrativi che sono pubblicati ufficialmente e indirizzati al pubblico.

Articolo 2 - Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà le condizioni favorevoli affinché i cittadini e le imprese dell'altra Parte Contraente effettuino investimenti nel suo territorio, e, compatibilmente col proprio diritto di esercitare i poteri conferitile dal suo ordinamento, ammetterà detti capitali.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dal paragrafo 1 dell'art. 3.

3. Agli investimenti effettuati da cittadini o imprese di ciascuna Parte Contraente saranno garantiti in ogni momento un trattamento giusto ed equo e piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Né l'una né l'altra Parte Contraente ostacolerà in alcun modo con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da cittadini o imprese dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente osserverà gli obblighi assunti in riferimento agli investimenti effettuati da cittadini o imprese dell'altra Parte Contraente.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico che assicuri agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Articolo 3 - Trattamento della Nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Qualora il quadro giuridico dell'una o dell'altra Parte Contraente, ovvero gli obblighi derivanti dal diritto internazionale già esistenti o che potranno sorgere in futuro tra le due Parti Contraenti in aggiunta a questo Accordo contengano una disposizione, sia essa generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati da cittadini ed imprese dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, detta disposizione, nella misura in cui è più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo regionale o subregionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento corrisponderà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili.

Gli investitori di cui trattasi riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione ed Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, e/o da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno *de jure* o *de facto* direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte

Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, il risarcimento verrà calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo 3 di questo Articolo, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o evento analogo sia una società con capitale estero, la valutazione della quota di tale investitore sarà effettuata nella valuta della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento e calcolata al valore di mercato sulla base dell'importo dell'investimento iniziale, secondo gli standards di contabilità internazionali.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un mese.

7. Il risarcimento dovrà comprendere gli interessi calcolati al tasso di interesse commerciale a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data di pagamento.

8. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano legittimi, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

9. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la competente Parte Contraente, l'ammontare del risarcimento sarà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dall'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento dovuto secondo i termini di questo Articolo sarà liberamente trasferibile.

10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.

11. Se, dopo l'esproprio, i beni in questione non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. In conformità alla propria legislazione, ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di Trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati in valuta convertibile senza indebito ritardo, una volta che siano stati adempiuti

tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento secondo gli standards bancari internazionali, fatta eccezione per quanto disposto dal paragrafo 3 dell'Art. 5, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente di questo Articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

Articolo 9 - Composizione di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui un investitore ed un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Una volta che le procedure arbitrali o le procedure giudiziarie siano iniziate le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia dovrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" come previsto dal presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito ad hoc nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà i propri membri del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che sarà un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno finali e vincolanti sulle Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

6. Il Tribunale Arbitrale prenderà le sue decisioni sulla base del presente Accordo, dei trattati vigenti tra le Parti Contraenti e le norme generali del diritto internazionale e prenderà in considerazione, a seconda del caso, la legislazione nazionale della Parte Contraente in cui è stato effettuato l'investimento.

Il Tribunale Arbitrale adotterà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre Disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verrano applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto, o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con questo Articolo, e gli investitori ne subiscano di conseguenza un danno, gli investitori avranno diritto al risarcimento di detti danni in conformità all'Articolo 4.

4. Indipendentemente dall'introduzione di modifiche o di nuove leggi interne, regolamenti e misure relative agli investimenti nel territorio di una Parte Contraente, gli investimenti effettuati prima di questi cambiamenti continueranno dietro richiesta scritta da parte dell'investitore alla Parte Contraente a ricevere il trattamento previsto da questo Accordo

Articolo 13 - Entrata in vigore

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento dei propri requisiti costituzionali per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo iniziale di 10 anni dalla data dell'entrata in vigore. In seguito esso sarà automaticamente rinnovato per un periodo indefinito, salvo che una delle due Parti Contraenti notifichi all'altra, la sua intenzione di recedere dall'Accordo stesso dodici mesi prima della sua scadenza

2. Per gli investimenti effettuati sulla base del presente Accordo anteriormente alla sua scadenza, le disposizioni dall'Articolo 1 al 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni
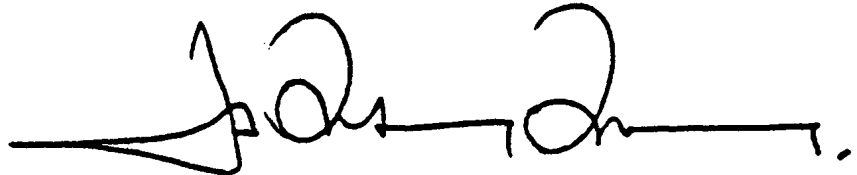
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Harare, il 16 aprile 1999, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica dello Zimbabwe ed il Governo della Repubblica Italiana in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizione Generale

Il presente Accordo e tutte le disposizioni in esso contenute riferite agli "Investimenti", purché conformi alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento è stato effettuato, si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione e l'adempimento di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi incluse le proprietà intellettuali; la presa in prestito di fondi; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.
Le "attività connesse" includono anche, tra l'altro:

I. la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II. i proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;

III. accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di credito e valutari;

IV. accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V. importazione e installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, incluse, ma non esclusivamente, attrezzature per uffici e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili così importate;

VI. la diffusione di informazioni commerciali;

VII. lo svolgimento di studi di mercato;

VIII. la nomina di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX. la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e *marketing* interni, così come attraverso la pubblicità e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente che ospita tali investimenti;

X. i pagamenti per beni e servizi in valuta locale;

XI. i servizi di leasing.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o sue rappresentanze) può stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nei territori delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento in questione.

b) Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione, per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo dell'investimento, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sui mercati nazionali e internazionali, o che specifichi che le merci debbano essere procurate localmente, o altre simili condizioni.

c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi a investimenti e accordi di investimento.

d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

e) Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari, impegnati in attività relative agli investimenti previsti dal presente Accordo.

f) Alle persone giuridiche costituite in conformità alle leggi o regolamenti applicabili di una Parte Contraente, che sono di proprietà di, o controllate da, investitori dell'altra Parte Contraente, sarà permesso di impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, in conformità alla legislazione vigente della Parte Contraente ospite.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti lavorati, energia, combustibili e beni strumentali, nonché ogni tipo di operazione legata ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative prese da investitori della Parte Contraente ospite o da investitori di Paesi Terzi.

4. Con riferimento all'articolo 5

Qualunque misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie o altri beni dell'investimento, o che crei ostacoli alle attività o causi notevoli danni al valore dell'investimento stesso, nonché qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo sarà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 (3/b) esso si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonché alle seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambi le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL, provvederà nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Harare il 16 aprile 1999, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4634):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 25 maggio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 giugno 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 e 26 luglio 2000; 14 novembre 2000.

Relazione scritta presentata il 19 gennaio 2001 (atto n. 4634/*A* - relatore sen. TANA DE ZULUETA).

Esaminato in aula ed approvato il 24 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7556):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 20 e 21 febbraio 2001.

Relazione scritta presentata il 21 febbraio 2001 (atto n. 7556/*A* - relatore on. IZZO).

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 1° marzo 2001.

01G0160

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651397/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
annuale	**508.000**	**262,36**
semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
annuale	**416.000**	**214,84**
semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
annuale	**115.500**	**59,65**
semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	**107.000**	**55,26**
semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	**273.000**	**140,99**
semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	**106.000**	**54,74**
semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
annuale	**267.000**	**137,89**
semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
annuale	**1.097.000**	**566,55**
semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
annuale	**982.000**	**507,16**
semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 2 0 0 0 8 6 1 0 1 *

L. 4.500
€ 2,32